



**UNIONE DEI COMUNI
DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**OGGETTO: COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO. PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANNI SCOLASTICI 2023/2024 2024/2025 2025/2026**

CIG 9885440B25

DISCIPLINARE DI GARA

CARATTERISTICHE DI GARA

1. Appalto svolto dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Ciriace e Basso Canavese (C.U.C.), sede operativa Via Rosmini n. 3/1 – 10073, Ciriè per il Comune di San Francesco al Campo
2. Tipologia della procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Svolgimento della procedura: procedura telematica ai sensi degli art. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016, tramite il portale raggiungibile all'indirizzo: <http://cucunionecomuniciriace.se.traspares.com>
5. Importo a base di gara: €. 264.000,00. Importo unitario costo del pasto: €. 5,00 di cui 4,97 a base di gara ed €. 0,03 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
6. Responsabile Unico del Procedimento e responsabile della procedura di gara: sig. Giusi Palermo
7. Luogo di esecuzione: Comune di San Francesco al Campo
8. Codice ISTAT: 001240 – Codice CUI: S83002830012202300004
9. CIG: 9885440B25

STAZIONE APPALTANTE

Centrale Unica di Committenza – CUC - dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese con sede in Via Rosmini n. 3/1, Ciriè (TO), in nome e per conto del Comune di San Francesco al Campo

Sito internet: www.unionecomuniciriace.se.to.it

URL della Piattaforma telematica di negoziazione: <https://cucunionecomuniciriace.se.traspares.com/>

Responsabile Unico del procedimento:

Responsabile della Centrale di Committenza: Sig.ra Giusi Palermo

Ente destinatario del servizio in appalto: Comune di San Francesco al Campo

Ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 la procedura è svolta in maniera telematica tramite il portale raggiungibile all'indirizzo: <http://cucunionecomuniciriace.se.traspares.com>

ART. 1 – PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di affidamento indetta dal Comune di Ciriè, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per minori frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado e l'asilo nido comunale.

Il presente affidamento, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente.

L'offerta presentata vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21 del Codice del Comune di San Francesco al Campo.

I luoghi di svolgimento del servizio sono le sedi scolastiche del Comune di San Francesco al Campo indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto

CIG: 9885440B25

Il Responsabile della procedura di gara è la responsabile della CUC Sig.ra Giusi Palermo

1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 mediante la piattaforma telematica di e-procurement della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese disponibile all'indirizzo internet: <https://cucunionecomunirciase.traspere.com>. Si invitano i concorrenti a prendere visione dei manuali di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibili sulla piattaforma della centrale di Committenza sezione avvisi indirizzo:

https://cucunionecomunirciase.traspere.com/show_news/3

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario che l'operatore Economico:

- Sia in possesso di una firma digitale valida che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- Sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC)
- Si registri alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: <https://cucunionecomunirciase.traspere.com/suppliers> ottenendo una username ed una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico;
- Una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla sezione Bandi di gara selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce "presenta offerta"

L'affidamento avverrà mediante gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a norma dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

È ESCLUSA QUALUNQUE ALTRA FORMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

L'utilizzo della piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e concessioni.

ART. 2. - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di Gara;
2. Disciplinare di gara e relativi allegati;
3. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati
4. Documento di Gara Unico Europeo DGUE;

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica di e-procurement della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese disponibile all'indirizzo internet: <https://cucunionecomunirciase.traspere.com>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti di tipo amministrativo e tecnico sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti entro **e non oltre quattro giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite il portale <https://cucunionecomunirciase.traspere.com>.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno due giorni prima della scadenza del termine** fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate, in forma generale e anonima, sulla piattaforma telematica della CUC.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

È pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la piattaforma prima della data di scadenza della presentazione delle offerte e prima dell'invio delle stesse, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni e comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata e tramite portale telematico <https://cucunionecomuniciaciase.traspares.com>.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3. - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica per i minori primarie e secondarie di primo grado, nell'ambito del territorio del Comune di San Francesco al Campo così come meglio specificato nel Capitolato speciale d'Appalto.

L'importo complessivo presunto a base di gara dell'appalto per il servizio di cui al presente affidamento, per il periodo 01.09.2023 – 30.06.2026 è di € 264.000,00 al netto di IVA;

Il numero presunto dei pasti calcolato è di circa n. 17.000,00 per anno scolastico, oltre circa 600 pasti per i dipendenti comunali.

Il numero dei pasti indicato è da intendersi come meramente indicativo perché la fornitura dei pasti stessi dovrà avvenire in base alle effettive presenze giornaliere dell'utenza interessata; la Ditta aggiudicataria non potrà richiedere aumenti o indennizzi per maggiori o minori forniture di pasti. L'Amministrazione Comunale si riserva di affidare la fornitura di ulteriori pasti che si rendano necessari nel corso dell'appalto anche per diverse tipologie di utenti, rispetto a quelle individuate. Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura relative alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'importo a base di gara sopra indicato pari ad € 264.000,00, comprensivo dei costi della manodopera e al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'amministrazione.

Ai fini dell'art. 35 comma 4) del Codice, il valore stimato dell'appalto, è pari ad € 264.000,00= al netto di IVA come di seguito indicato:

	Pasti presunti annui	Importo per pasto	Importo annuo
Scuole	17.000,00	€. 5,00	85.000,00
Comune	600,00	€. 5,00	3.000,00
Totale importo annuo			88.000,00
Importo appalto triennale			264.000,00

ART. 4. - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'affidamento riguarda il periodo 01.09.2023 – 30.06.2025; l'inizio del servizio, compatibilmente con la conclusione della procedura di gara, avverrà nel mese di settembre 2023, inizio anno scolastico.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell'art. 32 comma 8) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. di disporre l'avvio del servizio, dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace, nelle more della stipulazione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario entro la data di scadenza del contratto servizi aggiuntivi e complementari a quelli oggetto dell'appalto, nel limite delle disposizioni di legge vigenti all'atto dell'affidamento.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11) del D.Lgs 50/2016 e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Qualora l'Amministrazione decida di avvalersi di tale opzione, l'aggiudicatario non potrà esimersi dall'accettazione e, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di accettare tale condizione.

Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dall'affidatario se non disposta e approvata dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del Codice.

ART. 5. - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo concorrente aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6. - REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

L'esecuzione dell'appalto rientra tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della L. 190/2012 e per la quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio:

ART. 7 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59 comma 4) lett. d) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

7.1. Requisiti di idoneità professionale

- a) **iscrizione nel Registro presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura** o analogo Registro equivalente degli Stati dell'Unione Europea per la categoria di attività oggetto della gara; ovvero
- b) **iscrizione nell'Albo delle società cooperative** istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso l'Albo delle Cooperative Sociali presso la Regione in cui l'impresa ha sede o Registro analogo per la categoria di attività oggetto della gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

A comprova dei predetti requisiti, il concorrente dovrà compilare la Parte IV Sezione A.1 del DGUE.

7.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Avere eseguito negli ultimi cinque anni scolastici (anni 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021), servizi analoghi, per un importo complessivo per almeno un triennio pari ad almeno €. 264.000,00.

A comprova dei predetti requisiti, il concorrente dovrà compilare la Parte IV Sezione B.2b del DGUE.

Tale requisito è richiesto per poter selezionare operatori economici dotati di capacità economica e finanziaria idonea a garantire un adeguato livello di prestazioni in considerazione dell'importo complessivo dell'appalto, della durata del contratto e delle peculiarità della gestione del servizio in oggetto, garantendo al tempo stesso la partecipazione delle micro e piccole medie imprese, anche in forma aggregata.

La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di documenti amministrativi (certificazioni/attestazioni rilasciate dall'Ente/impresa nei cui confronti è stata resa la prestazione oppure documentazione fiscale (es. bilanci d'esercizio, fatture quietanzate o attestazioni di pagamento).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

(compilare la parte IV Sezione B.3 del DGUE).

7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Aver svolto negli ultimi cinque anni scolastici antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), almeno tre servizi analoghi a quello oggetto del presente;

Tale esperienza dovrà essere attestata indicando le date di svolgimento del servizio, l'importo complessivo, la denominazione e la sede del committente e l'indicazione se trattasi di committente pubblico o privato.

A comprova dei predetti requisiti, il concorrente dovrà compilare la Parte IV Sezione C.9 del DGUE.

Con riferimento ai servizi prestati a favore di Enti pubblici la Stazione appaltante procederà alla verifica della dichiarazione con richiesta diretta ai Committenti pubblici. In caso di servizi prestati a favore di committenti

privati la comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016 e dell'allegato XVII parte II del Codice, è fornita mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione ovvero copia conforme del contratto d'appalto.

- b) possesso alla data di pubblicazione del bando, della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI ENI ISO 9001:2008, conformi alle recenti disposizioni europee e rilasciate da organismi accreditati a livello nazionale

A comprova dei predetti requisiti, il concorrente dovrà compilare la Parte IV Sezione D del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o Albo delle Cooperative Sociali di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i requisiti di capacità economica e finanziaria:

- dovrà essere posseduto complessivamente dalle imprese associate o consorziate, mentre le stesse non potranno comunque avere valori inferiori al 60% per la mandataria-capogruppo e al 10% per ciascuna delle mandanti o per ciascuna delle altre imprese consorziate:

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- requisiti di cui alla lettera a): devono essere posseduti per intero dall'impresa mandataria-capogruppo o, nel caso di consorzio ordinario, per intero da almeno una impresa consorziate. Qualora i servizi di cui alla lettera a) siano svolti (o stati svolti) in R.T.I., potranno essere fatti valere solamente se il concorrente abbia svolto in tali servizi la funzione di mandatario-capogruppo.
- Requisito di cui alla lettera b): dovrà essere posseduto, singolarmente, da tutte le imprese associate.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al

raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità]*.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nel presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla presente gara non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione (art. 89, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, **a pena di esclusione**, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato. Pertanto, come peraltro stabilito anche dall'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

ART. 9 – SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla natura del contratto, della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, che necessitano di specifiche professionalità, particolari competenze, formazione specifica ed esperienza del personale, in relazione all'utenza coinvolta, il subappalto è vietato per i servizi indicati come principali, come descritti nel presente capitolato e relativi allegati, di seguito elencati:

- l'approvvigionamento e la conservazione delle materie prime;
- la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei pasti nei refettori ed i servizi ad essi strettamente connessi, ad esempio la gestione del centro di cottura e dei locali annessi.

2. La ditta concorrente che intende subappaltare a terzi dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta ai sensi dell'art. 105 del Codice, in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato;

3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui al comma 3 art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, per un importo di €. 5.280,00. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare

garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8) del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'esclusione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale secondo le modalità proprie della Pubblica Amministrazione;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePag.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, **a pena di esclusione**, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett b) e c) del Codice, al solo Consorzio;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).
- 3) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- se stipulata in formato cartaceo; in tal caso l'originale della stessa (sottoscritto con firma tradizionale) dovrà essere scansito in formato pdf; il documento scansito dovrà essere firmato digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta. Allo stesso dovrà essere allegata dichiarazione, firmata digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta, che la polizza è conforme all'originale.
- se stipulata in formato digitale; in tal caso la stessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Garante: si specifica in tal senso che la semplice "firma elettronica", a differenza di quella "digitale" non può essere equiparata alla firma autografa e non è idonea a rendere i documenti validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. In tal senso potrà essere allegato file contenente l'originale informatico della stessa firmato digitalmente dal Garante, ovvero potrà essere presentata scansione della copia cartacea della polizza, firmata digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta, su cui dovrà essere specificato il link e la chiave di accesso per poter scaricare il file originale dal sito del Garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice in presenza delle certificazioni rilasciate da organismi accreditati nello stesso indicati. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 11 – SOPRALLUOGO.

Il sopralluogo nelle aree e nei luoghi nei quali sarà realizzato l'appalto è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta. La

mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

L'appuntamento per il sopralluogo viene concordato direttamente con l'Ufficio Istruzione del Comune di San Francesco al Campo – ai seguenti recapiti telefonici: 011/9263324, e-mail istruzione@comune.sanfrancescoalcampo.to.it

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 12 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. 1121 del 29 dicembre 2020 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il Codice Identificativo di Gara, da riportare sul versamento, è: CIG: 9885440B25 - importo versamento: € 20,00=.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica di e-procurement della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese disponibile all'indirizzo internet: <https://cucunionecomuneciriace.traspare.com>, con caricamento da parte dell'operatore economico

entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 12.7.2023

Oltre tale termine il sistema telematico non consentirà all'operatore economico la presentazione dell'offerta.

È ESCLUSA QUALUNQUE ALTRA FORMA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Per la presentazione dell'offerta l'operatore economico dovrà previamente provvedere all'accreditamento alla piattaforma appalti, secondo quanto indicato all'art. 1.2

I modelli dei documenti da presentare per la partecipazione alla gara, sono scaricabili tramite il portale

appalti, all'indirizzo:

<https://cucunionecomuniciriace.se.traspare.com> selezionando la presente procedura.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La mancata presentazione della documentazione secondo i termini e le modalità indicate comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatrici, ad eccezione della cauzione provvisoria che sarà restituita nei termini di legge.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto approvati con D.D. n. 243 del 23/03/2021.

La piattaforma informatica consente la presentazione dell'offerta con formazione delle seguenti tre buste virtuali:

- **Busta amministrativa;**
- **Busta tecnica;**
- **Busta economica.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive a corredo del DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante all'indirizzo internet <https://cucunionecomuniciriace.se.traspare.com> , selezionando la presente procedura.

Non è necessario allegare copia del documento di identità del firmatario dell'offerta, in quanto la firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, è idonea a soddisfare i requisiti richiesti dichiarativi di cui al comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000 (vedi Consiglio di Stato sez. VI, sentenza n. 4676/2013).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo)

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta

Telematica Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste Amministrativa e Tecnica, è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La Busta Amministrativa contiene:

- l'istanza di partecipazione ed eventuale procura
- le dichiarazioni integrative,
- il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione,
- LA garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore,
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo dell'ANAC,
- PASSoe,
- documentazione in caso di avvalimento,
- documenti per i soggetti associati di cui al successivo punto 15.6,
- attestazione di avvenuto sopralluogo.
- Patto di integrità sottoscritto

15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L'imposta di bollo di € 16,00 può essere assolta mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate; Ufficio "TTD", codice tributo "456T", descrizione "Imposta bollo gara telematica servizio di ristorazione scolastica Comune di CIRIE CIG: 9173862E66 - Allegare nella busta telematica copia del F23 quietanzata.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Ai sensi degli artt. 19 e 21, del D.P.R. n. 26.10.1972 n. 642, i concorrenti che non assolvono il pagamento dell'imposta di bollo di cui al precedente punto 2) o lo assolvono in misura insufficiente, saranno, comunque, ammessi alla procedura di gara e si provvederà ad inviare le offerte carenti di marca da bollo, per la loro regolarizzazione, al competente Ufficio del Registro, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

La domanda di partecipazione è redatta, con l'assolvimento della relativa marca da bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato al presente Disciplinare (Allegato B) e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

All'istanza deve essere allegata copia conforme all'originale dell'eventuale procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente rende inoltre una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo lo schema allegato al presente Disciplinare (Allegato B) con la quale:

- 1) (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché di non trovarsi nelle condizioni introdotte dall'art. 1 lett. n) del D.L. 32/2019 ad integrazione e modifica dell'art. 80 del Codice dei Contratti se dovute;
- 2) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sul medesimo e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara, tra cui Disciplinare e suoi allegati, e il Capitolato Speciale d'Appalto dei servizi oggetto di gara;
- 3) dichiara di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) dichiara di garantire il servizio oggetto dell'appalto, nei termini indicati nella documentazione di gara, a decorrere dalla data indicata nella determina di aggiudicazione o dalla data richiesta dalla stazione appaltante qualora la stessa si avvalga della facoltà di adire all'esecuzione d'urgenza, nelle more di stipula del contratto, nei termini e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente;
- 5) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, della modalità di trattamento dei dati personali;
- 6) attesta di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella presente procedura di gara e negli eventuali affidamenti, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria, nonché all'Autorità di Vigilanza per gli adempimenti di conseguenza;
- 7) attesta il possesso del requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e allega copia conforme della relativa certificazione;

- 8) dichiara di essere in possesso della certificazione di qualità aziendale UNI ENI ISO 9001:2008, conformi alle recenti disposizioni europee e rilasciate da organismi accreditati a livello nazionale
- 9) dichiara che in caso di aggiudicazione il centro di produzione pasti operativo, con idonea capacità produttiva, provvisto di tutti i titoli autorizzativi, certificazioni, nullaosta previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico-sanitaria con sede in _____
- 10) dichiara che in caso di emergenza avrà la disponibilità di un centro cottura alternativo e relativo magazzino per l'eventuale stoccaggio delle derrate, ubicato ad una distanza tale da consentire un tempo di consegna pasti non superiore a 45 minuti.
- 11) dichiara che al personale impiegato verrà applicato il contratto collettivo del settore _____ e di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nello stesso e negli accordi locali integrativi presenti, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;
- 12) dichiara che, nell'ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto previsto dall'art. 53 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
- non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l'ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;
 - oppure**
 - che nei seguenti documenti presentati a corredo dell'offerta _____
 _____ vi sono i seguenti segreti tecnici

 motivati da _____ comprovati da _____ ed i seguenti segreti
 commerciali _____ motivati
 da _____
 _____ comprovati da _____
 _____ (numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e
 comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte)_____

e pertanto di autorizzare l'ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- 13) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- 14) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a far rispettare al proprio personale, in servizio per l'appalto oggetto della presente gara, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale per i dipendenti comunali del Comune di San Francesco al Campo, consapevole che, in caso di gravi violazioni dei suddetti obblighi, il RUP può disporre la risoluzione o la decadenza del contratto;
- 15) **solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267** - dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. b), e dell'art. 110, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della Legge fallimentare.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE di cui allo schema allegato.

Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto,

dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Dovranno essere compilate le seguenti sezioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sez. A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il contratto potrà essere presentato nelle seguenti forme:

- se stipulato in formato cartaceo; in tal caso l'originale dello stesso (sottoscritto con firme tradizionali) dovrà essere scansito in formato pdf; il documento scansito dovrà essere firmato digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta. Allo stesso dovrà essere allegata dichiarazione, firmata digitalmente dal sottoscrittore dell'offerta, che il contratto è conforme all'originale.
- se stipulato in formato digitale; in tal caso lo stesso dovrà essere sottoscritto con firma digitale dalle parti e potrà essere allegato file contenente l'originale informatico dello stesso contratto.

- 5) PASSOE dell'ausiliario.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- 6) dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)

Oppure

dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 lett. a) del presente Disciplinare.
- d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo alle certificazioni di gestione della qualità

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Nella busta amministrativa dovrà essere altresì contenuta la seguente documentazione:

- A) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- B) Copia del **F23 QUIETANZATA**, attestante il pagamento della marca da bollo;
- C) documentazione attestante la **GARANZIA PROVVISORIA CON ALLEGATA DICHIARAZIONE** concernente **l'impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;f
- D) per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice: **COPIA CONFORME DELLA CERTIFICAZIONE** di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- E) **ricevuta di PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO a favore dell'ANAC.**
Il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione alla gara.
- F) **Attestazione di avvenuto sopralluogo**
- G) **Patto di integrità sottoscritto digitalmente**

15.5 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

La Busta Tecnica contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi offerti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa per un massimo di 15 pagine dattiloscritte e numerate, interlinea 1, carattere 12, Times New Roman, che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione contenuti nella tabella di cui all'allegato A al presente disciplinare. Sono ammessi gli allegati richiesti a dimostrazione degli impegni assunti (es. fornitura prodotti, logistica, accordi, eccetera)

Le sopra descritte modalità di redazione della offerta tecnica qualitativa hanno carattere indicativo e non prescrittivo, dettate al fine di uniformare la documentazione posta all'esame della Commissione ed agevolarne la valutazione comparativa. L'inosservanza e/o violazione non determina l'esclusione del concorrente. Non verranno tuttavia valutate, né prese in considerazione, le pagine della relazione e/o eventuali allegati eccedenti le indicazioni sopra elencate.

I concorrenti dovranno presentare l'offerta tecnica del servizio seguendo l'ordine cronologico così come indicato nell'allegato "A" del capitolato speciale d'appalto e del presente disciplinare

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice dei Contratti.

La proposta progettuale, come sopra descritta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nel caso in cui il concorrente dichiari di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti a parti dell'offerta tecnica e/o ai documenti giustificativi che eventualmente potrebbero essere richiesti in sede di verifica dell'anomalia, in quanto coperti da segreto tecnico/commerciale, dovranno essere elencate chiaramente le parti dell'offerta che s'intendono sottrarre all'accesso, nonché indicate le motivazioni, specifiche e non meramente generiche, di tale diniego. L'amministrazione aggiudicatrice, in ogni caso, si riserva di valutare la

compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

ART. 17 - CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La **Busta Economica** contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla Stazione Appaltante (Scheda Offerta Economica), Allegato B) del presente Disciplinare di Gara e reperibile all'indirizzo <https://cucunionecomuniciacese.traspares.com> e recante i seguenti elementi:

- **ribasso percentuale unico** sul costo unitario del pasto di €. 4,97 al netto degli oneri della sicurezza quantificati in €. 0,03/pasto

Verranno prese in considerazione fino alla seconda cifra decimale.

In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l'importo più conveniente per l'Amministrazione.

L'Offerta Economica dovrà inoltre contenere:

- a) ► **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice, in relazione al presente appalto

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- b) ► **(ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale) la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

- L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

- Non sono ammesse offerte con percentuale di ribasso pari a 0 (zero) o in aumento rispetto ai prezzi indicati a base di gara.

ART. 18 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2) del Codice dei Contratti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	max 70
Offerta economica:	max 30
TOTALE	100

18. 1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella allegata "A" con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ogni proposta descritta nel Progetto tecnico dovrà essere concreta e descritta in maniera non equivoca. Le proposte dovranno essere realizzabili autonomamente dalla Ditta appaltatrice previo accordo con l'Amministrazione Comunale, con oneri a totale carico della Ditta stessa sia dal punto di vista economico che organizzativo/amministrativo.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui ai precedenti punti è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario.

La valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione di punteggio, verrà condotta utilizzando la seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove: C(a) = indice di valutazione dell'offerta

(a); n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i - sono determinati, sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di tre cifre decimali dopo la virgola.

In dettaglio i coefficienti V(a)_i sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;
- successivamente verrà calcolata la media aritmetica dei suddetti coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario per ogni criterio e sub criterio di valutazione (punteggi assegnati/n. commissari di gara);
- la media aritmetica sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile.

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)_i per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all'offerta tecnica complessiva.

Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:

- Ciascun componente della Commissione attribuirà discrezionalmente per ogni parametro sopra indicato un giudizio a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1, adottando in linea di principio i seguenti criteri motivazionali:
- Non soddisfacente 0: proposta insufficiente in quanto non dimostra alcuna rispondenza ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- Satisfacente 0,25: proposta sufficiente in quanto dimostra sufficiente rispondenza ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- Buono 0,5: proposta buona in quanto dimostra adeguata rispondenza ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- Molto Buona 0,75: proposta idonea e soddisfacente in quanto corrisponde in pieno ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica;
- OTTIMO 1: proposta eccellente in quanto, oltre a corrispondere pienamente ai requisiti e alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell'offerta tecnica, propone apprezzabili soluzioni di miglioramento del servizio e di efficacia e qualità dello stesso.

Sono ammesse valutazioni intermedie (es. 0,2-0,4-0,5-0,9).

E' comunque facoltà dei Commissari di gara integrare i predetti giudizi, riportando nel verbale delle sedute i chiarimenti e spiegazioni idonei a rendere noto ai concorrenti l'esito del procedimento valutativo.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio massimo assegnabile è di punti 30. Tale punteggio massimo verrà attribuito alla Ditta che avrà presentato il miglior prezzo relativo al costo annuale dei servizi oggetto di gara derivante dalla migliore percentuale di ribasso offerta.

Il punteggio per le altre Imprese verrà determinato con l'applicazione della seguente formula:

$$p = \frac{30 \times Mp}{Po}$$

dove: p = punteggio assegnato all'offerta presa in considerazione
30 = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica
Mp = minor costo complessivo annuale offerto
Po = costo complessivo annuale dell'offerta presa in considerazione

Si precisa che:

1. qualora l'offerta presentata fosse pari ad euro 0,00 l'offerta medesima sarà considerata ai soli fini dell'aggiudicazione come pari ad euro 0,01.
2. Nell'attribuzione dei punteggi saranno considerati le unità e i primi due decimali, arrotondando questa all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia maggiore o uguale a cinque.

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi finali

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi finali, dati dalla sommatoria dei punti assegnati all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica. Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati.

ART. 19. - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

La prima seduta pubblica si terrà presso l'UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE, Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), via Rosmini n.3/1, 10073, n. 33, 10073, Cirié (TO), il giorno 12.7.2023 alle ore 14:00 in modalità streaming.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo del portale telematico.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo del predetto portale telematico almeno un giorno prima della data fissata. Sarà cura dei concorrenti accedere periodicamente alla piattaforma telematica.

Nella prima seduta pubblica si procederà a:

- apertura delle buste amministrative e controllo della completezza della documentazione;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente Disciplinare;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. In tal caso, luogo, data e orari saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 24 ore prima della data fissata.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare chiunque interessato, ma soltanto i legali rappresentanti delle Società concorrenti ovvero, le persone da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. A tal proposito potrà essere richiesta idonea documentazione per l'identificazione del soggetto rappresentante il concorrente.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. oppure, dopo l'adozione del decreto previsto dal comma 2 dell'art. 81 citato, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Pertanto, in attuazione delle predette disposizioni, ciascun concorrente è obbligato a registrarsi al sistema AVCPASS, secondo le relative indicazioni operative, termini e regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito dell'ANAC salvo eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire nel corso della procedura.

Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verificino interruzioni nelle funzionalità del sistema FVOE, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.

ART. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a nr. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 21 - APERTURA DELLE BUSTE TECNICA ED ECONOMICA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non abbia conseguito un punteggio di 36 punti su 70.

In una seduta pubblica successiva, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti (ad es. in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento). Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo le modalità descritte al punto 18.3 e allegato "A". Si procederà pertanto all'attribuzione dei punteggi complessivi finali, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi

punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Al termine della procedura sopra illustrata, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 22.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il Presidente della Commissione provvede a comunicare, tempestivamente, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi contenenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 22 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sul miglior offerente, prima dell'aggiudicazione, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE. Il concorrente sarà invitato a produrre eventuale la documentazione volta all'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara che l'Amministrazione non possa ottenere

autonomamente.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di cui sopra non si applica nei casi previsti dall'art. 32 c. 10.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 600,00=. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 24 – GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a presentare a favore dell'Ente una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto per l'intera durata costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. con validità per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla Stazione Appaltante.

In caso di ribasso superiore al 10%, per la determinazione dell'importo della garanzia si applica quanto previsto nell'art. 103 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

L'aggiudicatario si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto l'Ente dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

ART. 25 – INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Nell'espletamento del servizio, gli operatori devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela. L'aggiudicatario si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 26 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e le esigenze tecnico-organizzative, l'affidatario si impegna, nei termini stabiliti dai contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015, ad assorbire nel proprio organico in via prioritaria il personale impiegato nel servizio nel precedente affidamento ai sensi di quanto previsto all'art. 50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. La Ditta subentrante dovrà comunque attenersi a tale indicazione, anche nel caso in cui non esistano disposizioni contrattuali in materia, con riferimento al personale addetto alla distribuzione presso i plessi scolastici e con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva e di coordinamento.

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Esclusione della competenza arbitrale ex art. 209 del Codice.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del Capitolato è competente il T.A.R. Piemonte; per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ivrea, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrati.

ART. 28 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Codice Civile ed alle disposizioni legislative regolamentari, comunitarie, statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATI:

- Allegato A – Parametri e sottoparametri di valutazione dell’offerta
- Allegato B - Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative
- Allegato C - Scheda Offerta Economica

LA RESPONSABILE DELLA CUC
Giusi Palermo